

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

16801-2018
Oggetto

RESPONSABILITA'
PROFESSIONISTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente -
Dott. ANTONELLA DI FLORIO - Rel. Consigliere -
Dott. DANILO SESTINI - Consigliere -
Dott. LINA RUBINO - Consigliere - cc
Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -

R.G.N. 11758/2016

Cron. 1680-1

Rep. e.l.

Ud. 14/03/2018

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11758-2016 proposto da:

(omissis) , considerato domiciliato ex lege
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato
(omissis) giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(omissis)

2018

833

elettivamente domiciliati in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis), rappresentati e difesi dagli avvocati (omissis)
(omissis) , (omissis) giusta procura in calce

al controricorso;

- *controricorrenti* -

nonchè contro

(omissis)

(omissis)

;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 184/2015 della CORTE D'APPELLO

di REGGIO CALABRIA, depositata il 07/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 14/03/2018 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA DI FLORIO;

Ritenuto che

1. (omissis) ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria dinanzi alla quale (omissis) e (omissis) (in qualità di eredi di (omissis)) nonché (omissis) , (omissis) , (omissis) e (omissis) , (omissis) , (omissis) , (omissis) e (omissis) (con l'intervento di (omissis) poi dichiarato inammissibile) avevano riassunto il giudizio per la decisione in ordine alle statuizioni civili conseguenti al rinvio disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione che, in sede penale, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di appropriazione indebita del quale era stato imputato e che, accogliendo le domande degli appellanti, lo aveva condannato a restituire a ciascuno di loro le somme spettanti.

2. Il ricorso è affidato a quattro motivi.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis 1 cpc.

Considerato che

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, richiamando congiuntamente l'art. 360 nn. 3, 4 e 5, la violazione degli artt. 112, 132 e 394 cpc e "l'omesso esame della deduzione in ordine alla mancata esibizione di copia autentica della sentenza che ha disposto il rinvio; la mancata valutazione ed esposizione delle ragioni; la nullità della sentenza".

Assume che la Corte reggina non aveva considerato l'omessa produzione, nel giudizio di rinvio, della copia autentica della sentenza n°41796/2002 della Corte di Cassazione, con la conseguente violazione dell'art. 394 cpc.

1.1 La censura è in parte infondata ed in parte inammissibile.

A prescindere dalla irrilevanza della differente numerazione della sentenza richiamata nel motivo (il ricorrente la indica con il n°41796/2002 mentre la Corte territoriale la evoca con il n° 1044/2002) visto che dal rilievo proposto

non è stata tratta alcuna conseguenza sostanziale concernente eventuali violazioni del diritto di difesa o incoerenza della motivazione rispetto al *thema decidendi* trattato, si osserva che l'art. 394 cpc che disciplina il procedimento in sede di rinvio, nel prevedere la produzione della copia autentica della sentenza di cassazione, non associa alcuna sanzione a tale prescrizione, a differenza dell'art. 369 n° 2 cpc che sancisce, per il giudizio di legittimità, l'improcedibilità del ricorso ove tale incombenza venga omessa.

1.2. Il ricorrente, al riguardo, ha citato un arresto di questa Corte che, tuttavia, non è utile a sostenere la censura in senso per lui favorevole proprio perché il principio affermato, secondo il quale l'inapplicabilità dell'istituto dell'improcedibilità dell'appello al giudizio di rinvio comporta che non può pronunciarsi l'improcedibilità di questo giudizio neppure per la mancata produzione della copia della sentenza di cassazione con rinvio, potendosi assegnare alle parti un termine per l'esibizione di detta sentenza, è sostenuto dalla motivazione secondo cui "lo stesso art. 394 c.p.c. prevede che deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione senza sanzionare l'eventuale omissione dell'incombenza che logicamente non è posta specificamente a carico della parte che ha riassunto la causa, essendo legittimate alla riassunzione tutte le parti del processo (art. 392 c. p. c.), che potranno depositare la sentenza che ha disposto il rinvio." (cfr. Cass. 11180/2001 preceduta anche da Cass. 1180/1963)

1.3 Il rilievo, pertanto, non consente di giungere ad alcuna conseguenza, dovendosi anche precisare che la censura riferita "*all'error in procedendo* derivante dall'omesso esame di specifica deduzione difensiva"(cfr. pag. 5 del ricorso) manca del tutto di autosufficienza, non essendo stato riportato, nel corpo dell'atto, il corrispondente rilievo sollevato in appello, e non essendo stata neanche indicata la sede processuale ove lo stesso possa essere rinvenuto.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ex art. 360 nn. 3,4 e 5 cpc la violazione degli artt. 112, 132, 394 cpc per "superamento dei limiti posti nella sentenza di rinvio, per omesso esame di plurime deduzioni sul punto; per erronea e/o mancata valutazione delle emergenze processuali; per omesso

esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti; per nullità della sentenza”.

2.1. Con il terzo motivo , ancora, deduce ex art. 360 nn. 3,4 e 5 cpc “la violazione degli artt. 2697, 112, 132 per omesso assolvimento dell’onere della prova; per omesso esame di specifiche deduzioni di merito; per erronea e/o mancata valutazione delle emergenze processuali; per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti; per nullità della sentenza.”

2.2. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente in quanto sono strettamente collegati sotto il profilo logico ed, in parte, sovrapponibili.

Essi sono entrambi inammissibili in quanto prospettano plurime ed indistinte censure, non compatibili con la natura vincolata del giudizio di legittimità.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall'altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure. (cfr. Cass. 18021/2016); ed è stato anche reiteratamente affermato che “il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito.” (cfr. Cass. 21165/2013; Cass. 25332/2014; Cass. 19959/2014).

2.3 Tanto premesso, si rileva che entrambi i motivi presentano una plurima indicazione di vizi dedotti (ex art. 360 nn.3, 4 e 5) ed una indistinta

prospettazione di censure rispetto alle valutazioni espresse dalla Corte territoriale : essi sono pertanto inammissibili sia per i principi sopra richiamati, sia perché mascherano una richiesta di nuova valutazione del merito della controversia, prospettando una interpretazione del materiale istruttorio alternativa a quella già resa dai giudici d'appello che risulta sorretta da motivazione esaustiva e congrua sotto tutti i profili esaminati.

3. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente deduce, ex art. 360 n° 3 cpc, la violazione dell'art. 91 cpc: censura, al riguardo, sia la compensazione delle spese del giudizio di rinvio rispetto a (omissis) , il cui intervento era stato dichiarato inammissibile, sia la stessa statuizione per le spese del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione.

3.1. Il motivo è inammissibile.

La decisione della Corte territoriale è stata emessa nella vigenza della formulazione dell'art. 92 cpc che prevedeva, a sostegno della compensazione, la mera enunciazione di "giusti motivi" (il giudizio di rinvio è stata introdotto nel 2003 e, quindi, in data antecedente all'entrata in vigore della L. 263/2005 che impose una esplicita indicazione, in motivazione, delle ragioni poste a sostegno alla deroga al principio della soccombenza).

Questa Corte ha affermato che "nel sistema di regolamento delle spese processuali previgente alla sostituzione del secondo comma dell'art. 92 cod.proc.civ. ad opera dell'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (applicabile, per effetto della proroga, disposta dall'art. 39-quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modif., nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, del termine inizialmente fissato al 1 gennaio 2006, ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1 marzo 2006), che ha introdotto la previsione dell'obbligo di esplicitazione dei <<giusti motivi>> sui quali si fonda la compensazione delle spese, trova applicazione il principio secondo il quale la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell'ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall'art. 91 cod. proc. civ., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale rientra, invece, nei

poteri discrezionali del giudice di merito sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella (ricorrente nella fattispecie) della sussistenza di giusti motivi, e il giudice può compensare le spese processuali per giusti motivi senza obbligo di specificarli, atteso che l'esistenza di ragioni che giustificano la compensazione va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese medesime, non trovando perciò applicazione in tema di compensazione per giusti motivi il principio sancito dall'art. 111, sesto comma, Cost." (cfr. Cass. 24495/2006; Cass. 2397/2008; Cass. 20457/2011). La Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati: la sua decisione deve ritenersi, dunque, insindacabile in sede di legittimità con conseguente inammissibilità del motivo in esame.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

5. Ricorrono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 96 u.c.o cpc .

Questa Corte ha recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dalla norma testè richiamata, in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dell'abuso del processo sia alla evoluzione della fattispecie dei "danni punitivi" che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento.

Al riguardo, è stato affermato che "la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27623/2017) e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.

Tale pronuncia è stata preceduta da un altro fondamentale arresto volto a valorizzare la sanzione prevista dalla norma, secondo il quale "nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei "risarcimenti punitivi" (Cass. SSUU 16601/2017): nella motivazione della sentenza richiamata, l'art. 96 u.co cpc è stato inserito nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza.

In relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. può costituire abuso del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360 n° 5 cpc, ove sia applicabile, *ratione temporis*, l'art. 348ter u.co cpc che ne esclude la invocabilità.

In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma destinato soltanto ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.

5.1. Nel caso in esame, le censure contenute nel ricorso – la prima infondata e le altre inammissibili sia per mancanza di specificità del vizio invocato, sia perché, pur attraverso il formale riferimento al vizio di cui all'art. 360 n° 3 cpc, si richiedeva, nella sostanza, un riesame nel merito dell'intera controversia, notoriamente non consentito in sede di legittimità - devono ritenersi erronee e non più compatibili con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti (cfr.

art. 6 CEDU) e, dall'altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie: in tale contesto questa Corte intende valorizzare la sanzionabilità dell'abuso dello strumento giudiziario (Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr Cass. SSUU. 12310/2015 in motivazione) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo – rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere – è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti.

5.2. Deve pertanto concludersi per la condanna del ricorrente, d'ufficio, al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata in euro 4000,00, pari, all'incirca, in termini di proporzionalità (cfr. Cass. SU 16601/2017 sopra richiamata) alla metà del compenso liquidato.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte,
rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 7200,00 per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.

Condanna altresì il ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 u.co. cpc in favore della parte controricorrente che liquida in € 4000,00.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile del 14.3.2018

cm

IL PRESIDENTE
Giacomo Travaglio

Il Pizzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA
[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 26 GIU 2018
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA
[Signature]